

STATUTO
"FONDAZIONE MEZZOGIORNO
ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art.1 - Costituzione

1.1 E' costituita la

"FONDAZIONE MEZZOGIORNO
ENTE DEL TERZO SETTORE"

riconosciuta ai sensi di legge.

Art.2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Napoli alla Piazza dei Martiri n.
30

Art.3 - Scopo

3.1 La Fondazione, non ha scopo di lucro ed ha l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dell'equità sociale e territoriale del Mezzogiorno d' Italia rispetto al resto del Paese.

Per conseguire tale obiettivo essa potrà, quindi:

- promuovere lo sviluppo economico e del benessere sociale nel Mezzogiorno, attraverso il sostegno e la promozione della progettazione e realizzazione di infrastrutture, di sistemi industriali, di sistemi turistici e programmi di riqualificazione territoriale anche urbana, nell'ambito della mobilità sostenibile, della rivoluzione verde e della transizione ecologica o comunque finalizzati a migliorare i servizi delle Città e l'efficacia della PA e della altre istituzioni pubbliche (di seguito denominati complessivamente "Opere ");
- promuovere la digitalizzazione, innovazione e competitività del settore produttivo;
- promuovere la ricerca scientifica e l'alta formazione, e dare sostegno all'innovazione ed alla digitalizzazione della PA;
- promuovere la nascita e lo sviluppo di start-up e di imprese innovative attivando un circolo virtuoso tra attori qualificati dell'industria, della ricerca e delle istituzioni finanziarie;
- promuovere e sostenere la transizione del sistema economico e sociale verso l'Economia Circolare;
- promuovere attività culturali e di carattere scientifico nel campo delle politiche di sviluppo per l'individuazione dei più efficaci strumenti di politica industriale ed economica per raggiungere detti obiettivi;
- promuovere lo svolgimento di convegni, conferenze, programmi di studio e ricerca, ed intraprendere e promuovere l'attuazione di iniziative di carattere scientifico nel campo della progettazione e promozione della realizzazione delle Opere;
 - individuare e promuovere concrete opportunità per l'efficace e il tempestivo utilizzo delle risorse stanziare per il Mezzogiorno, ivi comprese quelle relative alla programmazione dei fondi europei, e del Next Generation EU , in funzione anche di

una efficace azione di attrazione di nuovi investimenti nazionali e internazionali nelle regioni meridionali;

- assistere, supportare e monitorare enti pubblici e privati nella ideazione e nella realizzazione di progetti attività e servizi inerenti i propri scopi statutari.

3.2 La Fondazione, nei limiti e in conformità alle norme di legge applicabili, può inoltre:

a) assumere direttamente, eventualmente anche con il coinvolgimento di altri enti pubblici e privati, nelle forme di legge (ATI, consorzi e società consortili, società di scopo, etc), l'attuazione e/o il monitoraggio delle Opere anche svolgendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ruolo di attuatore degli interventi di cui al Decreto Legislativo 31/5/2011 n.88 (Contratti Istituzionali di Sviluppo), l'affidamento di compiti di Organismo Intermedio, la gestione di Sovvenzioni Globali, etc ;

b) intraprendere qualsiasi altra attività necessaria o utile ai fini del perseguimento dei propri scopi istituzionali.

3.3 La Fondazione privilegia, nel perseguimento del proprio scopo e nello svolgimento della propria attività, le Opere e le iniziative tutte che abbiano un ampio rilievo sociale o che comportino, anche in prospettiva, un'efficace innovazione tecnologica e più elevati livelli di produttività e di competitività dell'apparato produttivo meridionale.

Art.4 - Fondo di dotazione e Patrimonio

4.1 Il Fondo di dotazione della Fondazione, costituito da apporti dei soci, è di € 50.000 (cinquantamila).

Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere incrementato fino ad € 100.000 (centomila).

4.2 L'ulteriore patrimonio della Fondazione è costituito dagli apporti dei soci, che possono essere attuati anche in natura, e può essere incrementato e alimentato con apporti, oblazioni, donazioni, offerte, disposizioni testamentarie anche di persone fisiche o giuridiche non socie con le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge applicabili in materia.

4.2 La Fondazione può, nei limiti e in conformità alle norme di legge vigenti e di quelle che dovessero essere emanate, richiedere ed ottenere contributi ed agevolazioni finanziarie da parte della Unione Europea, dello Stato, di Enti locali o regionali o di altri enti, pubblici o privati.

4.3 Il patrimonio della Fondazione ed i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e gli eventuali proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione sono interamente devoluti al perseguimento degli scopi della Fondazione stessa, nel medesimo esercizio cui i redditi e/o i proventi si riferiscono o negli esercizi successivi.

Art.5 - Soci della Fondazione

5.1 Oltre ai soci fondatori, la Fondazione può avere soci

ordinari, sostenitori e promotori.

Il contributo di ogni categoria dei soci è determinato ogni triennio dal Consiglio di Amministrazione.

L'entità del contributo dei soci ordinari è pari al doppio di quello dei soci sostenitori mentre il contributo dei soci sostenitori è pari al triplo di quello dei promotori.

Il contributo dei soci fondatori è equiparato a quello dei soci ordinari.

I contributi possono essere costituiti parzialmente o totalmente anche da conferimenti in natura.

Con delibera del consiglio di amministrazione soci particolarmente meritevoli possono essere qualificati ugualmente fondatori.

Il socio che richiede l'ammissione deve approvare lo statuto e gli eventuali regolamenti, aderire al codice etico, rilasciare eventuali dichiarazioni che fossero richieste sulla sua probità, ed impegnarsi al versamento dei contributi per almeno tre esercizi.

I rappresentanti dei soci non in regola con i versamenti non possono essere designati nel Consiglio di Amministrazione o, se già designati, partecipare alle riunioni dello stesso.

Art.6 - Organi

6.1 Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) i Vice-Presidenti, se nominati, ed il Tesoriere;
- d) il Revisore unico o la società di revisione;
- e) il Segretario generale, se nominato.

Art.7 - Il Consiglio di Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e da cinque a dodici membri, dura in carica cinque esercizi (fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio) ed è rinnovabile. Ogni categoria di soci (fondatori, ordinari, promotori e sostenitori) deve essere rappresentata nel consiglio di amministrazione ed i fondatori designano tre membri del consiglio.

Il primo consiglio di amministrazione, a seguito della intervenuta modifica statutaria, viene costituito dal Presidente e cinque membri, e potrà essere integrato ogni tre mesi, cooptando gli altri membri, in ragione dell'ingresso di nuovi soci. Alla successiva nomina le diverse categorie dei soci, diverse dai fondatori, potranno esprimere un numero di consiglieri proporzionato ai contributi versati da ogni singola categoria ed i consiglieri di amministrazione dovranno essere designati congiuntamente dalla maggioranza dei soci, all'interno di ogni singola categoria.

7.2 Il Consiglio può nominare un Tesoriere ed un Vice Presidente, al suo interno, per supplire al Presidente in caso di impedimento.

7.3 Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio, escluso il Presidente, vengano a mancare per morte, dimissioni o qualsiasi altra causa, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei voti.

I componenti del Consiglio in tal modo nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato originariamente conferito al componente sostituito.

Nel caso in cui venga a mancare per una delle cause di cui innanzi il Presidente e/o la maggioranza dei consiglieri si procederà alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio, secondo la procedura di cui al punto 7.1.

Art.8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio d'Amministrazione spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

8.2 In particolare, il Consiglio regola lo svolgimento delle attività della Fondazione, ne stabilisce l'organizzazione interna e individua le diverse iniziative progettuali da intraprendere, provvede alla ripartizione delle rendite annuali tra le diverse iniziative ed attività attraverso le quali la Fondazione persegue i suoi scopi, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, predispone ed approva il bilancio preventivo dell'anno seguente ed il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, provvede alla scelta ed alla eventuale nomina del Segretario Generale della Fondazione, cui spetta il compito di attuazione del programma annuale di cui al punto successivo.

8.3 Il Consiglio provvede all'adozione di un programma annuale delle attività della Fondazione che definisce gli interventi e le iniziative da attuare, le linee programmatiche e i criteri generali dell'azione della Fondazione per il successivo esercizio finanziario e può essere oggetto di modifica in corso d'anno.

8.4 Il Consiglio può provvedere, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti all'adozione di uno o più regolamenti interni volti a disciplinare le procedure e le modalità di svolgimento dell'attività della Fondazione.

8.5 Il Presidente può costituire in seno al Consiglio di Amministrazione un comitato esecutivo, cui può partecipare anche il segretario generale, cui eventualmente delegare l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, con firma congiunta di almeno due dei suoi componenti.

Art.9 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno: entro il mese di marzo per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il mese di settembre per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e del programma annuale delle attività della Fondazione relativi all'anno successivo. Il Consiglio deve essere

convocato, a cura del presidente, quante volte sia necessario o ne sia fatta domanda, con l'indicazione della materia da trattare, da almeno un terzo dei suoi membri o dal Revisore Unico.

9.2 La convocazione è fatta con atto scritto diramato almeno cinque giorni prima, con l'indicazione delle materie da trattare, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo mail.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono valide se non interviene la maggioranza dei suoi membri. Salvo diversa previsione contenuta nel presente statuto, le deliberazioni sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

9.4 Il Consiglio di amministrazione, può delegare al Presidente, al Vice presidente, se nominato, al Tesoriere, ed ai membri del Comitato Esecutivo, se costituito, l'adozione di provvedimenti per determinate categorie di atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione. In tal caso i Consiglieri delegati, se in numero di tre, possono costituire anche un comitato esecutivo che delibera collegialmente a maggioranza. Il potere di rappresentanza, invece, resta attribuito disgiuntamente a ciascuno dei membri del comitato stesso.

Il consiglio può altresì delegare a soggetti anche terzi al Consiglio la realizzazione di progetti specifici o categorie di questi, come la raccolta dei fondi.

9.5 Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione si redige verbale a cura del Segretario generale I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico in apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

9.6 I membri del Consiglio che risultino assenti senza giustificato motivo a due consecutive riunioni possono essere esonerati dalla carica con delibera del Consiglio stesso.

9.7 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi, anche, per audio o videoconferenza a condizione che, tutti i partecipanti, possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio o videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

9.8 Il consiglio delibera l'ammissione dei nuovi soci, determinando il proprio gradimento alle richieste formulate

9.9 Il consiglio assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che lo statuto non disponga diversamente. In caso di parità dei voti il voto del Presidente vale doppio.

9.10 Il consiglio delibera inoltre le modificazioni dello statuto e l'estinzione o trasformazione della Fondazione da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Vigilante con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei voti.

Art 10 - Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determina le materie da sottoporre all'esame ed alla deliberazione del Consiglio.

10.2 Il Presidente nomina un comitato tecnico composto da 7 membri per la valutazione dei progetti e degli studi realizzati ed un comitato scientifico composto da 7 membri per la valutazione scientifica dei contenuti delle attività da porre in essere.

I soci Fondatori che non hanno membri in consiglio possono proporre al Presidente la designazione di un membro del comitato tecnico o di quello scientifico.

10.3 Nei casi di urgente necessità il Presidente adotta, sotto la propria responsabilità, gli atti deliberativi di competenza del Consiglio, necessari per non compromettere il funzionamento della Fondazione, con esclusione di quelli riguardanti i bilanci, i regolamenti e il programma annuale delle attività della Fondazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Art 11 - Revisore unico o società di revisione

11.1 L'incarico al Revisore unico, o alla società di revisione, dura in carica tre esercizi ed è rinnovabile.

11.2 Al Revisore unico, o alla società di revisione, spettano le funzioni di revisione volontaria anche a supporto dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità Vigilante. In particolare egli effettua il controllo sull'amministrazione della Fondazione e sull'attuazione del programma annuale, la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, l'accertamento della regolare tenuta della contabilità, la redazione di una relazione sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo che, a tal fine, devono essere messi a sua disposizione almeno quindici giorni prima della loro discussione in seno all'Assemblea.

Art 12 - Compensi

12.1 Gli incarichi di Presidente e Consigliere di amministrazione sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione. Il Consiglio di Amministrazione delibera il compenso del Revisore unico, del Segretario generale, ed il gettone di presenza a favore dei componenti del comitato tecnico e del comitato scientifico, di cui all'art. 11, per la loro partecipazione alle riunioni di lavoro ed ai seminari promossi dalla Fondazione.

Art. 13 - Chiusura dell'esercizio finanziario

13.1 L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo successivo alla chiusura

dell'esercizio.

Art 14 - Liquidazione della fondazione

14.1 I beni residui a seguito della liquidazione della Fondazione verranno destinati ad Istituti di Ricerca, Fondazioni, Associazioni ed Enti Pubblici impegnati in attività culturali, di studio o di ricerca scientifica in favore del benessere sociale e della progettazione e promozione di iniziative industriali e turistiche nei territori del Mezzogiorno d' Italia.